



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 125/12/CSP

SEGNALAZIONE DELL'INGEGNERE ALESSANDRO BOREAN (CONSIGLIERE COMUNALE NEL COMUNE DI SUSEGANA) NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI SUSEGANA (TV) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 7 maggio 2012;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante *"Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali"* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *"Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni"* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 1;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO il decreto del Ministro dell'interno in data 24 febbraio 2012 con il quale sono state fissate per le giornate di domenica 6 e lunedì 7 maggio 2012 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali;

VISTA la delibera n. 43/12/CSP del 15 marzo 2012 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per le elezioni dei consigli circoscrizionali fissate per i giorni 6 e 7 maggio 2012”* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 21 marzo 2012;

VISTA la nota della Prefettura di Treviso – Ufficio Territoriale del Governo, pervenuta in data 24 aprile 2012 (prot. n. 19437), con la quale è stata trasmessa la segnalazione presentata lo scorso 23 aprile dall'ingegnere Alessandro Borean, consigliere del Comune di Susegana (TV), con la quale è stata denunciata la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell'Amministrazione comunale uscente di Susegana, interessata al rinnovo degli organi amministrativi del 6 e 7 maggio 2012, in relazione all'organizzazione di manifestazioni ed eventi, a mezzo inviti per incontri finalizzati a: presentare il volume “L'antica chiesa medievale di San Daniele in Tombola a Colfosco” (18 aprile 2012), e lo spazio verde in via Sottocroda (14 aprile 2012), illustrare il costo delle rette di ricovero in strutture residenziali (21 aprile 2012), la nuova imposta sugli immobili (23 aprile 2012) e la città di Susegana paese in rete (26 aprile 2012), l'inaugurazione di sede di associazioni (26 aprile 2012), il tutto recante il logo del Comune di Susegana e i riferimenti al Sindaco uscente, architetto Gianni Montesel e all'assessore ai servizi sociali, nonché Vice Sindaco dott.ssa Vincenza Scarpa, attualmente candidata Sindaco con la stessa lista “Insieme per Susegana” che nel 2007 portò alla vittoria il Sindaco uscente;

VISTA la nota del 24 aprile 2012 (prot. n. 19406), con la quale il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto ha richiesto al Sindaco del Comune di Susegana di trasmettere eventuali controdeduzioni in merito alla denuncia in oggetto, unitamente alla documentazione utile ai fini dell'istruttoria;

VISTE le memorie difensive del Comune di Susegana, a firma del Sindaco, architetto Gianni Montesel nelle quali si precisa che:

- in via preliminare, la denuncia è improcedibile, in quanto non è stata inviata anche al soggetto a cui la presunta violazione viene addebitata;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- nel merito, tutte le iniziative citate nell'esposto sono state organizzate dalla Giunta comunale in carica, che annovera tra i suoi componenti anche due assessori che si propongono nella lista diversa rispetto a quella nella quale si presenta il Sindaco in carica, Gianni Montesel e altri due assessori dell'organo esecutivo;
- quanto alle iniziative realizzate, va precisato che si tratta di attività istituzionali e non di comunicazioni di immagine, sia per numero che per contenuto: infatti, le manifestazioni sono state organizzate per rispondere alle richieste di chiarimento da parte della cittadinanza per varie problematiche (la nuova imposta sugli immobili, il costo delle rette di ricovero), per attività ripetute ogni anno (un libro in cantina, Susegana paese in rete e la presentazione di pubblicazione a contenuto storico); inoltre, l'attività dello spazio verde non è stata realizzata e quanto all'inaugurazione della sede di associazioni, per mero errore è stato indicato sull'invito l'indicazione del Comune;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

RILEVATO che le fattispecie segnalate rientrano nel dettato della norma in quanto realizzatasi in un periodo successivo all'indizione dei comizi elettorali;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 9 della legge n. 28 del 2000, nel periodo di cui trattasi sono consentite solo le attività di comunicazione istituzionale effettuate dall'amministrazione pubblica in forma impersonale e indispensabile per l'efficace assolvimento delle sue funzioni;

CONSIDERATO che le attività di comunicazione istituzionale oggetto di segnalazione non integrano i requisiti cui l'art. 9 ancora la possibile deroga al divieto sancito, vale a dire l'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione comunale - in quanto le attività oggetto di informazione risultano differibili nel tempo, non sussistendo scadenze immediate al riguardo - e l'impersonalità - in quanto gli inviti relativi alle manifestazioni ed incontri pubblici recano il logo del Comune di Susegana con l'indicazione del Sindaco uscente architetto Gianni Montesel insieme all'assessore ai servizi sociali, nonché Vice Sindaco dott.ssa Vincenza Scarpa, attualmente candidata Sindaco;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTA la non conformità della fattispecie segnalata al dettato dell'art. 9 della legge n. 28/00 e di aderire, petanto, alle conclusioni istruttorie del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

ORDINA

al Comune di Susegana (TV) di pubblicare sul proprio sito web, entro tre giorni dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 della comunicazione istituzionale oggetto di segnalazione per le motivazioni e nei limiti di cui in premessa. In tale messaggio si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”*, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo rese pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 7 maggio 2012

IL PRESIDENTE
Corrado Calabò

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola